

Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico

Fondazione DPR 13/2/1985

Statuto

Art.1 - Costituzione

E' costituito con sede in Roma L'ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO

Art. 2 - Scopi

La Fondazione, che non ha fini di lucro, opera nel campo degli audiovisivi e della multimedialità per favorire la conoscenza storica, la costruzione, la comunicazione e la trasmissione della memoria collettiva del lavoro, del movimento operaio e della vita sociale.

In particolare essa si propone:

- la ricerca, la raccolta, la conservazione e l'organizzazione di materiali audiovisivi e multimediali storici, di repertorio, di attualità, documentari, di ricostruzione narrativa (cinematografici, videomagnetici, e comunque su qualsiasi tipo di supporto, fotografici, sonori, grafici, etc.)

- la diffusione, la distribuzione, la conoscenza e l'uso collettivo di tali materiali;

- lo studio, l'analisi e l'elaborazione di tali materiali;

- la promozione e il riconoscimento del materiale audiovisivo e multimediale quali beni culturali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione può, nel rispetto della propria autonomia:

- realizzare, acquistare, scambiare e distribuire i materiali oggetto della sua attività;

- utilizzare i propri materiali - sia nella loro integrità originale, sia nella loro selezione - per l'approntamento di prodotti audiovisivi e multimediali da diffondere nei circuiti italiani e stranieri;

- promuovere in particolare l'uso dei documenti audiovisivi e multimediali anche al di fuori dei circuiti dedicati in tutte le occasioni di dibattito, confronto e produzione di conoscenza;

- effettuare tali operazioni di utilizzazione sia in proprio che affidandole a strutture produttive e distributive pubbliche e private, anche attraverso forme di collaborazione, di coproduzione, ecc.;

- curare pubblicazioni, anche periodiche;

- promuovere o partecipare a iniziative, convegni, seminari, manifestazioni pubbliche;

- dar vita a iniziative organiche (anche coordinate con altri enti pubblici o privati) di formazione, ricerca e di sperimentazione;

- organizzare corsi di formazione culturale e professionale nel settore audiovisivo;

- costituire laboratori di sperimentazione e di specializzazione;

- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali e organismi associativi di base italiani e stranieri e in particolare con istituzioni scolastiche e universitarie;

- aderire ad associazioni audiovisive e multimediali, nazionali e internazionali, pubbliche o private;

- promuovere forme di coordinamento e collegamento, anche di tipo consortile e associativo, con archivi, strutture audiovisive e multimediali, etc. e/o aderire a quelli già esistenti;

- istituire sedi, filiali, succursali e rappresentanze anche in altre località, in Italia e all'estero;

- costituire persone giuridiche e strutture operative con istituzioni pubbliche e private finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;

- svolgere inoltre ogni attività, compiere ogni altro atto, che siano connessi o comunque servano al raggiungimento degli scopi.

La Fondazione potrà compiere con l'oggetto sociale tutte le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari e immobiliari.

In considerazione del ruolo svolto da Cesare Zavattini nella costituzione della Fondazione e poi come suo primo presidente per molti anni, tra gli scopi primari della Fondazione rientra la valorizzazione della figura complessiva e di tutta l'opera di Cesare Zavattini, così importante nella cultura italiana e internazionale, con particolare riferimento alle attività filmiche e a una comunicazione audiovisiva democratica.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

- a) da tutti i beni mobili descritti nel documento allegato con lettera "B" all'atto costitutivo;
- b) da ogni altro bene mobile e immobile acquisito e da acquisire a qualsiasi titolo dalla Fondazione.

I proventi della Fondazione sono costituiti:

- a1) dai corrispettivi per la utilizzazione di tutte le opere e i materiali audiovisivi e multimediali concessi dalla Fondazione a terzi;
- b1) da proventi derivanti dall'effettuazione di studi, ricerche e pubblicazioni, e da altre iniziative culturali; nonché da proventi derivanti dalla produzione e commercializzazione di opere e materiali audiovisivi e multimediali;
- c) dai contributi di persone fisiche e giuridiche pubblici e privati.

Art. 4 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) l'Assemblea dei Garanti
- 2) il Presidente
- 3) il Consiglio di Amministrazione
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

Salvo l'Assemblea dei Garanti, che ha carattere permanente, gli altri organi durano tre anni a far data dalla loro elezione.

Art. 5 - Assemblea dei Garanti

L'Assemblea dei Garanti è composta dai Garanti di diritto e dai Garanti ordinari.

Sono Garanti di diritto coloro i quali tra i Garanti fondatori, come elencati nell'atto costitutivo della Fondazione, sono attualmente membri dell'Assemblea dei Garanti.

La qualifica di Garante di diritto non si perde se non per recesso scritto dello stesso.

Sono Garanti ordinari le persone fisiche o giuridiche che possiedono analogha qualifica al 31 dicembre dell'anno solare precedente.

E' ammesso l'ingresso di non più di dieci nuovi Garanti ordinari nel triennio del mandato elettivo, purché:

- a) siano presentati da almeno due Garanti di diritto od ordinari;

b) il loro ingresso sia approvato a maggioranza dall'Assemblea dei Garanti.

La qualifica di Garante ordinario si perde per recesso scritto o automaticamente in caso di assenza a più di tre Assemblee ordinarie e statutarie consecutive dei Garanti nell'arco del triennio del mandato elettivo.

L'Assemblea dei Garanti delibera in ordine alle indicazioni e ai criteri di massima ai quali dovrà conformarsi l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Essa:

- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti sulla base della normativa vigente;
- dichiara decaduti dalla qualifica di Garante i Garanti ordinari e ratifica il recesso dei Garanti di diritto;

L'Assemblea dei Garanti è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno per deliberare:

- a) sulla relazione consuntiva e sul bilancio consuntivo chiuso il 31 dicembre;
- b) sulla relazione preventiva e sul bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione consuntiva dovranno essere approvati entro il mese di aprile; il bilancio preventivo e la relazione preventiva dovranno essere approvati entro il mese di novembre.

L'Assemblea dei Garanti è convocata con avviso scritto trasmesso a mezzo posta o anche a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché della data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei membri e in seconda convocazione con la presenza di un quarto dei Garanti, compresi quelli rappresentati per delega, fatta eccezione per la delibera di cui all'ultimo comma di questo articolo. L'Assemblea chiamata al rinnovo delle cariche è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Garanti compresi quelli rappresentati per delega, anche nelle convocazioni successive alla prima.

L'Assemblea dei Garanti è presieduta dal Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato; in caso di assenza di entrambi da quel Garante designato dagli intervenuti. Il Direttore generale, che partecipa alle Assemblee senza diritto di voto, è responsabile della verbalizzazione delle sedute e in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea provvede a designare il responsabile della verbalizzazione.

Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; per quelle relative alla elezione del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà a scrutinio segreto.

I membri dell'Assemblea dei Garanti possono essere muniti di non più di due deleghe conferite da altri Garanti; le deleghe non possono essere attribuite al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Garanti può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno un decimo dei suoi componenti.

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Garanti con la presenza dei due terzi dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12 del Codice civile.

Art. 6 - Presidente

E' eletto dal Consiglio d'Amministrazione tra i Consiglieri Garanti, con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi componenti, nella seduta d'insediamento del Consiglio stesso; dura in carica tre anni.

Egli presiede e convoca l'Assemblea dei Garanti e presiede e convoca il Consiglio di amministrazione formulando i rispettivi ordini del giorno.

Nel perseguimento dei fini istituzionali ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio; egli autonomamente nomina procuratori alle liti.

Adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva e, comunque, non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

Dopo la sua scadenza, prosegue il suo mandato solo per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del Presidente successivo.

Il Presidente può delegare un membro del Consiglio d'Amministrazione a sua scelta a rivestire temporaneamente tutte o parte delle sue attribuzioni (Consigliere delegato).

Art.7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Garanti ed è composto da sette membri compreso il Presidente.

I Consiglieri possono essere rieletti per non oltre 3 mandati consecutivi.

Esso ha durata di tre anni ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Possano far parte del Consiglio d'Amministrazione non più di due membri esterni all'Assemblea dei Garanti.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la direzione culturale, scientifica e amministrativa della Fondazione .

Esso:

1. elegge il Presidente, scegliendolo al suo interno;
2. conferisce e revoca l'incarico di Direttore generale;
3. può presentare all'Assemblea dei Garanti la candidatura a Presidente Onorario della Fondazione di una personalità tra i Garanti che si sia distinta per meriti scientifici, culturali o artistici.

Inoltre:

- a. progetta e coordina l'attività culturale e scientifica della Fondazione;
- b. compie ogni atto utile o necessario per l'amministrazione e il funzionamento della Fondazione;
- c. ratifica gli impegni assunti in caso di urgenza dal Presidente;
- d. predispose bilanci preventivi e consuntivi, piani annuali e pluriennali di attività, resoconti di attività svolta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Garanti;
- e. delibera sui contratti da stipularsi in nome e per conto della Fondazione;
- f. delibera sul conferimento di procure per singoli atti o categorie di atti;
- g. verifica l'esecuzione degli atti di gestione del Direttore generale;
- h. adotta il regolamento organico del personale su proposta del Direttore;
- i. nomina, su proposta del Direttore, i responsabili dei singoli settori di attività della Fondazione;

Qualora un componente del Consiglio d'Amministrazione non partecipi alle riunioni del Consiglio stesso per quattro volte consecutive, senza gravi e giustificati motivi, decade dall'incarico ed è sostituito dal primo dei Consiglieri della lista dei non eletti.

Il Consiglio d'Amministrazione, per gravi motivi e con il voto concorde di almeno quattro dei suoi componenti, può sfiduciare il Presidente, procedendo all'elezione della carica al suo interno entro 30 giorni dall'atto di sfiducia; in caso contrario, rimette il proprio mandato all'Assemblea dei Garanti per consentire nuove elezioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno otto volte l'anno e, comunque, ogni volta lo ritenga necessario ovvero ne venga fatta richiesta scritta al Presidente da almeno tre Consiglieri.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai Consiglieri su istanza dei quali è stata richiesta la convocazione.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata a/r o con mezzo equipollente con un preavviso di almeno sette giorni dalla riunione, salvo il caso di convocazione urgente da farsi a mezzo telegramma o fax almeno 48 ore prima. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto delle formalità sopra dette, purché alla riunione siano presenti tutti i Consiglieri. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da discutere e deliberare, l'ora e il luogo della riunione.

Il Consiglio è validamente riunito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Esso delibera sempre e comunque a maggioranza dei presenti.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione non è ammessa la rappresentanza per delega.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente, anche il Presidente Onorario della Fondazione, i Revisori dei Conti e, su richiesta del Direttore generale, i responsabili dei singoli settori di attività della Fondazione, tutti senza diritto di voto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore generale, che è responsabile della verbalizzazione delle sedute; in caso di assenza del Direttore generale o di suo impedimento, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, affida a un suo componente la responsabilità della verbalizzazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzate, ratificate da tutti i Consiglieri nella riunione successiva, quindi trascritte in apposito libro e firmate dal Presidente e dal Direttore generale o da chi lo ha sostituito.

Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente, che li sottoscrive.

Il Consiglio di Amministrazione deve approvare prima delle assemblee di aprile e di novembre rispettivamente il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio il preventivo dell'anno successivo.

Il Consiglio, dopo la sua scadenza, prosegue il suo mandato per l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Consiglio, le cui elezioni devono essere indette entro 30 giorni.

Art. 8 - Direttore generale

E' selezionato, assunto e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra personalità di particolare competenza professionale e gestionale nell'ambito dei fini istituzionali della Fondazione.

Al Direttore generale è affidata la direzione operativa e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione a cui risponde direttamente.

Esso:

- a. coadiuva gli organi della Fondazione nel perseguimento dei fini istituzionali e nella definizione dei programmi di attività della stessa;
- b. esercita poteri di spesa, provvede al conferimento di incarichi e alla conclusione di contratti con consulenti o collaboratori, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e su sua specifica autorizzazione;
- c. sovrintende all'attività delle varie articolazioni operative della Fondazione;

- d. propone i responsabili dei singoli settori di attività della Fondazione. Su sua proposta gli stessi possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione;
- e. gestisce la programmazione e l'utilizzazione delle risorse strumentali e umane della Fondazione;
- f. partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei Garanti ed responsabile della verbalizzazione delle sedute.

Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi, l'esame dei documenti e delle carte contabili sono devoluti a un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, di cui due membri effettivi e due supplenti sono nominati dall'Assemblea dei Garanti su proposta del Consiglio di Amministrazione ogni tre anni, e un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dei beni e delle attività culturali.

Art. 10 - Presentazione dei bilanci

Entro il mese di maggio la Fondazione dovrà trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali la relazione consuntiva e il conto consuntivo, entro il mese di dicembre il bilancio preventivo e la relazione sull'attività da svolgere.

Art. 11 - Rinvio al codice civile

Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applicano le disposizioni contenute nel titolo II, capo II del libro 1° del Codice Civile.

Norme transitorie

Art. 1

Gli attuali organi della Fondazione rimangono in carica nell'esercizio delle loro funzioni fino alla elezione dei nuovi organi secondo le norme previste dal presente statuto.

Art. 2

Tutti gli attuali Garanti della Fondazione entrano di diritto nell'Assemblea dei Garanti prevista dal presente statuto.

Art. 3

Gli attuali membri del Comitato degli amici della Fondazione entrano a far parte dell'Assemblea dei Garanti prevista dal presente statuto come Garanti ordinari in rappresentanza degli enti da cui sono delegati (persone giuridiche).

Statuto

ALLEGATO - Parte integrante dello Statuto

Norme elettorali

Art. 1

L'elezione del Consiglio d'Amministrazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 2

L'elenco delle candidature presentate è indicato sulla scheda in ordine alfabetico.

Art. 3

L'elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari ai 2/3 (cioè 5) dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 4

Le candidature, individuali o collettive, devono essere formalmente depositate entro l'orario di convocazione dell'Assemblea da almeno 3 Garanti e sottoscritte per accettazione dai candidati stessi.

Prima dell'avvio delle operazioni elettorali le candidature individuali o collettive devono essere presentate all'Assemblea, insieme alle relative indicazioni programmatiche.

Art. 5

Risultano eletti i 7 candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti si procede al ballottaggio nella stessa sessione.

Qualora fra i sette candidati più votati vi sia un numero di esterni superiore a due, risultano eletti i due più votati e si procede alla sostituzione degli ulteriori esterni con i candidati Garanti più votati fra i non eletti.

Art. 6

Nella sua prima seduta d'insediamento il Consiglio d'Amministrazione procede all'elezione del Presidente della Fondazione. L'elezione avviene a scrutinio palese e risulta eletto Presidente il Consigliere Garante che abbia ottenuto il consenso di almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri nel corso del triennio si procede alla loro sostituzione con i primi della lista dei non eletti. Se il Consiglio d'Amministrazione dovesse già contare al suo interno due Consiglieri esterni alla Fondazione e il primo dei non eletti fosse un esterno, si procede alla sostituzione scorrendo la lista fino al primo candidato Garante non eletto.

Art. 8

In caso di dimissioni o sfiducia del Presidente nell'arco del triennio, si procede alla rielezione della carica all'interno al Consiglio d'Amministrazione. Se non si dovesse giungere alla rielezione di un nuovo Presidente entro 30 giorni, il Consiglio d'Amministrazione dovrà rimettere il proprio mandato all'Assemblea dei Garanti per consentire nuove elezioni.